ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 13455/7471 DI REP. NOTAIO GIOVANNI POSCO

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"Don Ambrogio Cacciamatta – Fratelli Guerini ETS"

TITOLO PRIMO

Articolo 1) Denominazione – Origine - Sede

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 - in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" - e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita la Fondazione ETS (ente del terzo settore) denominata "FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA – FRATELLI GUERINI ETS" di diritto privato, organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Per brevità nel presente statuto può essere utilizzato il termine Fondazione in luogo di Fondazione ETS.
2. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi ed in qualsivoglia segno distintivo la denominazione "FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA – FRATELLI GUERINI ETS".
3. La Delibera della Giunta Regionale Lombarda n. 13109 del 17 maggio 1996 ha istituito la "Residenza Sanitaria Assistenziale Cacciamatta" – Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) - recependone in allegato la variazione statutaria.
Sino al 1996 era denominata "Spedale Cacciamatta" - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) - ai sensi della legge n° 6972 del 17 luglio 1890.
Ha avuto origine dalle volontà contenute nel testamento datato 1 ottobre 1846 del reverendo Don Ambrogio Cacciamatta ed il primo statuto è stato approvato con Regio Decreto del 20.08.1873, senza numerazione, su proposta del Ministero dell'Interno Div. 4 Sez. 1 n° 26012-180-1.
4. Il testamento disponeva che con il patrimonio immobiliare si doveva "*attivare e mantenere un ospitale per la cura degli uomini miserabili, oltrepassanti la pubertà, ammalati con febbre curabile e procedenti dalle Comuni di Iseo, Tavernola, Vigolo, Parzanica, Nigoline e Timoline* (ora Comune di Corte Franca)*, Monticelli Brusati e Camignone* (ora Comune di Passirano)".
5. La costruzione della R.S.A. Cacciamatta, in Iseo (BS) Via Per Rovato n. 13/D, è stata possibile con i capitali ricavati dall'alienazione del patrimonio immobiliare e dal contributo statale previsto dalla legge n° 67/1988 e dal Decreto Ministero Sanità n° 321/1989.
6. La struttura è stata prima autorizzata con provvedimento della Provincia di Brescia n° 402/2001 del 11 aprile 2001 per il funzionamento di 60 posti letto per Ospiti N.A.T. (non autosufficienti totali) con validità pluriennale e in seguito con Validità Definitiva con atto Provincia di Brescia n° 728/2003 del 07 aprile 2003 sempre riferito a 60 posti letto N.A.T. Successivamente è stata autorizzata e accreditata per 105 posti letto - Decreto Regione Lombardia n. 12371 del 19 dicembre 2012 e autorizzata per ulteriori 9 posti letto - SCIA del 16 ottobre 2012 positivamente verificata dall'ASL di Brescia con Verbale n. 75/RSA/12.
7. La Residenza Sanitaria Assistenziale Cacciamatta è accreditata al Servizio Sanitario Regionale per 60 posti letto N.A.T. con d.g.r. n. 4826 del 01 giugno 2001.
Dal 17 ottobre 2012 cento posti letto dei complessivi 114 di cui al

comma precedente, secondo periodo, sono contrattualizzati con il Sistema Sanitario Regionale con specifici Contratti con l'ATS (ex ASL) di Brescia secondo la normativa in vigore.
8. La sede legale della Fondazione, invariata rispetto a quella dell'I.P.A.B., è in Iseo (BS) Via Per Rovato n. 13/D e persegue le proprie finalità in ambito Regionale. L'Ente potrà provvedere, nei dettami delle leggi vigenti, all'istituzione di sedi secondarie.

TITOLO SECONDO

Articolo 2) Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione, diffusione e valorizzazione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
f) promozione o partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione;
g) la partecipazione ad attività di progettazione e gestione della rete dei servizi sociosanitari e assistenziali;
h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
2. In particolare la Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani e dei disabili del proprio territorio.
Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione opera senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.
3. La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

Articolo 3) Patrimonio - Mezzi

1. Il patrimonio immobiliare della Fondazione è costituito dai beni come risultano dalla perizia asseverata dell'Ing. Giovanni Fior datata 01 agosto 2003, di cui al protocollo dell'Ente n° 928 del 07 agosto 2003. Non risultano variazioni alla data di approvazione del presente Statuto.
2. Il patrimonio mobiliare della Fondazione è costituito dai beni come risultano dall'inventario redatto dalla ditta M.A.D. datato 30 giugno 2003, di cui al protocollo n° 927 del 07 agosto 2003. Non risultano variazioni alla data di approvazione del presente Statuto.
3. Il patrimonio dovrà essere utilizzato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 per lo svolgimento delle attività statutarie dell'ente ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e del mantenimento delle garanzie patrimoniali.
In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
4. Gli amministratori possono decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione, facendo salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del medesimo.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate derivanti dalle attività di cui all'art. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs.117/2017.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art.4 del D.lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
7. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:
- con redditi derivanti dal patrimonio;
- con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da Enti Pubblici per l'erogazione di servizi e prestazioni;
- con donazioni, oblazioni o atti di liberalità e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- con i proventi derivati dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
8. É esclusa ogni finalità a scopo di lucro ma esclusivamente attività che possano ottenere adeguati livelli assistenziali nell'ottica di garan-

tire un ottimale rapporto tra le prestazioni offerte e le tariffe applicate, al netto delle diverse contribuzioni di varia origine.

TITOLO TERZO

Articolo 4) Organi Amministrativi

1. Sono Organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

Articolo 5) Composizione e durata Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente, rappresentanti le sette Comunità citate nel testamento del Rev. Ambrogio Cacciamatta e pertanto: Comune di Corte Franca (BS); Comune di Iseo (BS); Comune di Monticelli Brusati (BS); Comune di Parzanica (BG); Comune di Passirano (BS); Comune di Tavernola Bergamasca (BG); Comune di Vigolo (BG). Il Sindaco di ognuno dei sette Comuni citati, quale significativo e apicale Organo Istituzionale rappresentante la Comunità di appartenenza, opera per l'individuazione del Consigliere, anche attraverso l'eventuale audizione di organismi consultivi territoriali rappresentativi di realtà operanti nei settori assistenziale, sociosanitario o similari. Il candidato dovrà essere scelto in quanto portatore di particolari e significative qualità morali e professionali in linea con l'attività di Consigliere della Fondazione. Ogni Comunità indica un (1) solo candidato.

2. Sono incompatibili con la carica di amministratore della Fondazione:
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ATS (ex ASL) di riferimento, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con la Fondazione, nonché di ogni altro Ente avente funzioni di controllo sull'attività della Fondazione stessa.
- gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dalla Fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti.
- i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla punto precedente;
- colui che ha lite pendente con la Fondazione;
- colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Fondazione è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Fondazione e non ha ancora estinto il debito;
- coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- coloro che sono sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 (Norme in materia di prevenzione personali) e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delin-

quenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata.
3. Tutte le incompatibilità di cui al comma 3 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina o dalla loro conoscenza. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore della Fondazione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.
4. I Membri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati più di una volta. La scadenza del Consiglio di Amministrazione è fissata per il 31 ottobre dell'anno di riferimento ed entro un mese precedente (30 settembre) dovranno pervenire i nominativi dei nuovi consiglieri.
5. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, gli stessi saranno sostituiti con soggetti indicati dalle Comunità di riferimento.
6. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.
7. Il Presidente e il Vice-Presidente sono scelti da e tra i membri del Consiglio, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
8. Tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono percepire un compenso per l'attività svolta, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso. L'eventuale determinazione dei compensi deve essere ispirata a criteri di proporzionalità rispetto all'attività effettivamente prestata, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze professionali richieste. In ogni caso, è fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione compensi individuali superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento dell'incarico.
Comunque il compenso del Presidente non può superare quello del Sindaco del Comune più popoloso dei comuni di riferimento dell'Ente, ed ai Consiglieri può spettare un'indennità pari a massimo il 40% (quaranta per cento) rispetto a quella percepita dal Presidente. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Articolo 6) Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione della Fondazione ed è investito di tutti i poteri per la gestione dell'Ente. Assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio:
- Approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e fi-

nanziaria.
- Documenta nel bilancio il carattere strumentale e secondario delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 eventualmente svolte.
- Determina la misura delle rette e il costo di ogni altra prestazione offerta.
- Delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità, se richiesto, per l'approvazione secondo le modalità di legge.
- Predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione.
- Approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti.
- Cura la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dei beni mobili ed immobili.
- Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.
- Adotta, su proposta del Direttore Generale, i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione.
- Prevede e nomina la figura del Direttore Generale della Fondazione, esterno al Consiglio, che può assumere anche la funzione di Segretario del Consiglio stesso.
- Nomina, se ne corre la necessità, il Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- Autorizza il Presidente a stare o a resistere in giudizio.
- Nomina l'Organo di controllo e l'eventuale Revisore legale dei conti.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione nonché il Datore di Lavoro. Quest'ultima funzione può essere delegata al Direttore Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- Ha facoltà di rilasciare procure speciali, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
- Convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta lo creda opportuno, né esegue le delibere, esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.
- Redige la relazione morale che accompagna il bilancio consuntivo annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio.
- Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega ed in caso di urgenza adotta provvedimenti immediatamente esecutivi di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile, pena decadenza.

3. In caso di assenza prolungata superiore a 30 (trenta) giorni del Presidente o di sua decadenza il Vice-Presidente ne assume temporaneamente le deleghe ed i poteri.

Articolo 7) Adunanze

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione, entro e non oltre il 31 dicembre, e del bilancio consuntivo entro e non oltre il 30 aprile successivo all'anno di esercizio.
2. Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri.
3. Le adunanze sono indette con invito scritto firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare. Esso deve essere spedito con lettera Raccomandata o in via telematica almeno cinque giorni prima della seduta e con PEC almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni di urgenza. I consiglieri possono decidere, di volta in volta, modalità diverse di convocazione tra cui potrebbe essere compresa anche quella telefonica o verbale.
4. In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno o convocare sedute straordinarie senza ulteriori avvisi.
5. Gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione devono essere approvati con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
6. In caso di impedimento improvviso del Presidente le sedute consiliari sono presiedute dal Vice Presidente. Nel caso fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per età.
7. Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo con voto segreto. A parità di voti la proposta si intende respinta. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Direttore o se previsto dal Segretario. In caso di loro assenza o di impedimento, dal Consigliere più anziano e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontana o ricusi di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.
8. Alle riunioni possono essere invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza sia i dirigenti dell'Ente sia tecnici esterni.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di audio-video conferenza, a condizione che sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, accertare la loro partecipazione, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8) Consiglio degli Ospiti e attribuzioni

1. Il Consiglio degli Ospiti può essere eletto ogni due anni su iniziativa degli Ospiti o dei loro familiari. É composto da 5 membri eletti dagli Ospiti, o da un loro familiare, a seguito di apposita assemblea verbalizzata.

2. Se attivato si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del suo Presidente nominato dai componenti il Consiglio stesso, nella prima seduta.
3. Il Consiglio degli Ospiti ha potere consultivo ed in particolare:
- promuove proposte di modifiche ed aggiornamenti del regolamento per la vita comunitaria;
- esprime pareri e formula proposte in ordine ai servizi comunitari in genere ed alle attività ricreative e sociali;
- esprime pareri circa i provvedimenti generali riguardanti gli Ospiti.
4. Il Presidente del Consiglio degli Ospiti riferisce al Presidente del Consiglio o al Direttore Generale di Amministrazione sulle proposte dibattute.

Articolo 9) Organo di Controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione.
3. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale.
Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali; tuttavia ove l'Organo di Controllo se collegiale eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
4. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
5. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.
6. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10) Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. La funzione di componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO QUARTO

Articolo 11) Amministrazione

1. In apposito Regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio di

Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con lo Statuto stesso, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di competenza della Fondazione. Detto Regolamento disciplina, in particolare, l'ammissione, la permanenza e le dimissioni degli Ospiti stessi e del personale dipendente o convenzionato: particolare e stringente riferimento dovrà essere posto ai regolamenti già in vigore alla data di trasformazione.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. É il capo del personale, dirige la Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività ed esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alle deleghe ricevute dal Presidente e dal Consiglio. Il Direttore Generale dell'Ente ha titolarità di funzione dirigenziale non delegabile. Mentre al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente competono i poteri di indirizzo e di controllo, al Direttore spettano tutti i compiti amministrativi e gestionali, compresi quelli riguardanti l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'organo di governo dell'Ente. Gli atti di competenza del Direttore Generale non sono soggetti ad avocazione da parte del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione.

3. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro adottati, anche se non previsti o disciplinati dal Regolamento di Organizzazione degli uffici.

TITOLO QUINTO

Articolo 12) Esercizio finanziario

1. La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

2. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

3. L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio consuntivo entro e non oltre il 30 aprile successivo all'anno finanziario di riferimento.

Articolo 13) Patrimonio

1. É fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Fondazioni che per Legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
3. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio provvederà alla nomina di un liquidatore che attenderà allo scioglimento della Fondazione ed alla relativa devoluzione dell'intero patrimonio a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, indicate dal Consiglio di Amministrazione stesso, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Se previsto dalle normative vigenti dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1992 n° 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 14) Durata

1. La fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

Articolo 15) Rimando

1. Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge, le norme di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e /o integrazioni.

FIRMATO:
ANGELO BOZZA
Giovanni Posio Notaio Sigillo